

RELAZIONE
“CALENDARIO SCOLASTICO 2013/2014”

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, art. 3 nel quale sono indicati gli ambiti e le materie in cui la potestà legislativa esclusiva e concorrente viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", Art. 138 *Deleghe alle Regioni*, che recita:

“1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;**
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.”

Legge 6 agosto 2008 n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", in particolare l'art. 64 concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, Art. 74 “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”, comma 2 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” e comma 3 “Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”;

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” in particolare i seguenti articoli:

Art. 1 “Autonomia scolastica” comma 1 del citato decreto 275/99 “Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, **nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e**

funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Art. 5 “Autonomia organizzativa” comma 2, del citato decreto 275/99 “Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche **in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni** a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Art. 8 “Definizione dei curricoli”, comma 2 “Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da **integrare**, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata **che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte** (si parla di “**attività scelte**” e non di “**sospensione di attività**” n.d.r.).

Art. 9 “Ampliamento dell’offerta formativa”, comma 1 “Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano **ampliamenti dell'offerta formativa** che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, **coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali**, in favore della popolazione giovanile e degli adulti”; comma 2 “I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere **arricchiti con discipline e attività facoltative** che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, **le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali**”.

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni, dove all’art. 28 “Funzioni e compiti della Regione” si stabilisce che la Regione Toscana definisce il calendario scolastico;

Art. 6 “Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione” della sopra indicata legge regionale n.32/2002 nel quale si indica, al punto 2, comma d) la determinazione del calendario scolastico, fra le funzioni che concorrono all’ organico sviluppo qualitativo e quantitativo, dell’istruzione scolastica;

Legge regionale 21 giugno 2001 n. 26 con la quale viene istituita la Festa della Toscana

NOTA ESPLICATIVA

Per l’anno scolastico 2013/2014, le attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado avranno inizio il giorno **mercoledì 11 settembre 2013** e termineranno, di norma, il giorno **sabato 7 giugno 2014**.

Nell’anno scolastico 2013/2014 i giorni di lezione per attività didattica svolta su 6 giorni settimanali sono complessivamente **206** (205 compreso il Santo Patrono), **173** per attività didattica svolta su 5 giorni settimanali (172 compreso il Santo Patrono).

La festa della Toscana, istituita ai sensi della Legge regionale 21 giugno 2001 n. 26, nella data del **30 novembre** di ogni anno, non è data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

Sulla base di comprovate esigenze, le singole Istituzioni scolastiche autonome, d'intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici, possono **anticipare** la data di inizio delle attività didattiche a partire dal giorno **lunedì 9 settembre 2013**.

In considerazione della rilevanza del servizio della **scuola dell'infanzia** per l'a.s. 2013/2014 le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare l'apertura anche rispetto alla data del 9 settembre 2013, qualora ciò sia rispondente alle finalità del POF, che è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, e alle decisioni degli organi collegiali della scuola interessata e sia assunta di intesa con il Comune competente, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.

Le attività educative della scuola dell'infanzia hanno termine entro il 30 giugno 2014.

Possono terminare, in data successiva al 30 giugno 2014, le attività svolte:

- a) nelle classi interessate agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado;
- b) nelle classi delle istituzioni scolastiche che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;
- c) nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'educazione degli adulti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed organizzati dalle competenti istituzioni scolastiche;
- d) nell'ambito di attività formative integrate tra istruzione e formazione professionale;
- e) possono altresì iniziare prima del 11 settembre 2013 e terminare successivamente al 30 giugno 2014 le attività degli istituti secondari di II grado dove si svolgono attività di stage e di alternanza scuola-lavoro.

All'interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di **festività**:

- Tutte le domeniche;
- Venerdì 1 novembre 2013: Tutti i Santi;
- *8 dicembre 2013: Immacolata Concezione, cade di Domenica;*
- Mercoledì 25 dicembre 2013: Santo Natale;
- Giovedì 26 dicembre 2013: Santo Stefano;
- Mercoledì 1 gennaio 2014: Capodanno;
- Lunedì 6 gennaio 2014: Epifania;
- *Santa Pasqua: 20 aprile 2014, Domenica;*
- Lunedì 21 aprile 2014: Lunedì dell'Angelo;
- Venerdì 25 aprile 2014: Festa della Liberazione;
- Giovedì 1 maggio 2014: Festa del Lavoro;
- Lunedì 2 giugno 2014: Festa nazionale della Repubblica;
- La festa del Patrono.

Le vacanze natalizie si svolgono dal giorno lunedì 23 dicembre 2013 al giorno lunedì 6 gennaio 2014, compresi.

Le vacanze pasquali, dal giorno giovedì 17 aprile 2014 al giorno martedì 22 aprile 2014, compresi. In considerazione del fatto che la festività del 25 aprile cade di venerdì, si consigliano le Istituzioni scolastiche che intendessero prolungare le vacanze pasquali, con la ripresa delle attività didattiche il giorno 28 aprile, di anticipare l'avvio delle attività didattiche al lunedì 9 settembre 2013.

Sono altresì **sospese le lezioni** nei seguenti giorni:
sabato 2 novembre 2013, sabato 26 aprile 2014, venerdì 2 e sabato 3 maggio 2014

In tali periodi le attività didattiche sono **obbligatoriamente** sospese in tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale.

La Regione Toscana, indicando in 206 (o 173) i giorni di attività per l'anno scolastico 2013/2014, intende dare la possibilità alle istituzioni scolastiche di adattare le attività didattiche ed educative in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa di ciascun istituto, nonché di poter svolgere quanto previsto dall'art. 74 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, effettuando eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a causa di particolari eventi non prevedibili all'atto della stesura della presente deliberazione (calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum, emergenze sanitarie);

Il calendario scolastico determinato dalla Regione Toscana, definisce la data di inizio delle lezioni e quella di fine anno scolastico, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che, all'articolo 74, comma 7 – bis dispone: “La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, **oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, comma 1**, il quale recita:

“Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo **svolgimento di interventi didattici ed educativi** integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3¹”

La Regione toscana, nella determinazione del calendario scolastico ottempera a quanto previsto dal sopra citato articolo aggiungendo, ai 200 giorni minimi ai fini della validità dell'anno scolastico, ulteriori 6 giorni, per permettere al consiglio di circolo o di istituto di **adattare “il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali”** come previsto dall'art. 10 comma 3 lettera C) del citato D.Lgs 297/94. Le ragioni di tale **adattamento** sono previste dall'art. 5 comma 2 del DPR 275/99 già menzionato nella sezione dedicata ai “riferimenti normativi”.

¹ ovvero gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi)

Gli adattamenti non possano quindi prevedere, se non per eventi eccezionali e previa comunicazione tempestiva agli Enti Locali interessati e a questa Amministrazione, una riduzione dei 205 (o 173) giorni di attività indicati nel Calendario Scolastico 2013/2014, festa del Patrono esclusa.

Gli adattamenti del Calendario Scolastico devono essere assunti dai competenti organi delle Istituzioni scolastiche autonome in stretta relazione alle necessità attuative ed in concomitanza alla definizione del POF, adottando criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il rispetto delle condizioni per assicurare il migliore svolgimento del servizio e il rispetto delle esigenze espresse dall'utenza.

Tutti gli adattamenti di cui sopra, ivi compreso l'anticipo dell'avvio dell'Anno scolastico al 9 o al 10 di settembre 2013, devono essere assunti in tempo utile per essere comunicati alle famiglie, agli Enti locali interessati e a questa Amministrazione, ovvero entro il termine delle attività didattiche relative all'anno scolastico 2013/2014, cioè entro sabato 7 giugno 2013 (ovvero entro venerdì 6 giugno per le Istituzioni scolastiche con attività didattica svolta su 5 giorni settimanali).